

Allegato "B" all'atto -----
numero 1592 di repertorio -----
e numero 867 di raccolta -----

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

-- "BUSINESS AND SERVICES VILLAPIANA S.R.L." unipersonale --

----- TITOLO I -----

--- COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE ---

----- SOCIALE -----

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE -----

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata "BUSINESS AND SERVICES VILLAPIANA S.R.L." unipersonale (abbreviabile in "B.S.V. S.R.L." unipersonale). -----

2. Il Comune di Villapiana è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; al contempo, la società realizza la parte più importate della propria attività con lo stesso Comune, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale. -----

Art. 2) OGGETTO -----

1. Nei limiti stabiliti dalla legge, la società esercita le seguenti attività: -----

- servizio di igiene urbana consistente in: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e di ogni tipo; raccolta, trasporto e smaltimento dei residui e di materie prime e secondarie; spazzamento pulizia, e lavaggio di strade ed aree pubbliche e private; espurgo pozzi neri e lavaggio condotte; sgombero neve dal suolo pubblico; recupero e riciclaggio di materie prime e secondarie; raccolta differenziata; erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio, la gestione di stazioni di trasferimento anche di titolarità di terzi, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi; l'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana; -----

- attività di bonifica di siti e di edifici contenenti amianto e rimozione e/o smaltimento di materiali contenenti amianto; -----

- trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione, antilarvale e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere; -----

- manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione del verde, arredo urbano ed aree demaniali comunali; -----

- manutenzione e gestione impianti di pubblica illuminazione; -----

- gestione servizi di illuminazione votiva; -----

- gestione delle farmacie comunali; -----

- attività di gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento all'Imposta comunale sugli immobili, Tariffa rifiuti solidi urbani, canone occupazione spazi ed aree pubbliche, canoni patrimoniali, ed attività similari; -----

- gestione delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità; -----

- gestione servizi di guardiania e vigilanza strutture e beni pubblici comunali; -----

- gestione servizi di pulizia locali ed uffici comunali; -----

- organizzazione e gestione aree e strutture di parcheggio pubbliche; -----

- servizio cimiteriale comunale; -----

- manutenzione e gestione patrimonio immobiliare, demaniale e viario; ---



- esercizio di trasporto urbano locale; -----
- erogazione e gestione di servizi di assistenza scolastica ed extra-scolastica, servizio scuolabus e mensa scolastica; -----
- gestione servizio manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale e rete fognaria; -----
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale; -
- gestione servizio di rifornimento carburante esclusivamente dei mezzi propri e di proprietà comunale. -----

2. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Villapiana ed è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo prevalentemente per conto del socio/soci pubblici in misura non inferiore all'ottanta per cento (80%) del fatturato annuo. -----

3. Per realizzare detto programma la Società potrà: -----

- richiedere finanziamenti od aperture di credito presso Banche, aziende di credito, Enti pubblici e privati, concedendo le opportune garanzie; -----
- richiedere il riscontro del proprio portafoglio; -----
- rendere altri operatori economici compartecipi a tutti ed a parte dei propri affari; -----
- compiere qualsiasi altra operazione mobiliare od immobiliare che si rendesse necessaria per il raggiungimento dei fini sociali. -----

Art. 3) SEDE SOCIALE -----

1. La società ha sede nel Comune di Villapiana. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2). -----

2. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci. -----

Art. 4) DURATA -----

La società è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della società potrà avvenire per la cause previste dall'art. 2484 del codice civile. -----

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE -----

1. Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. -----

2. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Villapiana, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura. -

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2). -----

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO -----

1. Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi. -----

2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, cod. civ. unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di una volta

il patrimonio netto, e al socio se è richiesta una misura superiore. -----

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE -----

1. E' fatto divieto al socio di trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge. -----

Art. 8) ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO -----

1. La società deve indicare a norma dell'art. 2497 bis del codice Civile la propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante l'iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese. -----

TITOLO II -----

ORGANI DELLA SOCIETA' -----

Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA' -----

1. Sono organi della società: -----
2. l'Assemblea; -----
3. l'Organo amministrativo; -----
4. l'Organo di Controllo - Sindaco unico, Collegio Sindacale o Revisore Legale. -----

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO UNICO -----

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che ciascun membro dell'Organo amministrativo o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione. -----
2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque: -----
 - a. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; -----
 - b. la struttura dell'organo amministrativo e la nomina del Presidente, fatto salvo, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'obbligo di trasmissione della delibera alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.; -----
 - c. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico; -----
 - d. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; -----
 - e. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; -----
 - f. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; -----
 - g. le decisioni inerenti a partecipazioni della società in altre società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; -----
 - h. compravendita e permuta di beni immobili; -----
 - i. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili; -----
 - l. assunzione di mutui; -----
 - m. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda; -----
 - n. la costituzione o partecipazione a società di capitali o Consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del



presente statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila virgola zero zero); -----

o. l'approvazione del budget annuale proposto dall'organo amministrativo.

3. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare o attraverso deliberazioni per consultazione o consenso scritto. -----

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE -----

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purchè nel territorio italiano. -----

2. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio e all'organo di controllo; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica certificata. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. I componenti dell'Organo amministrativo, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione. -----

4. Il socio unico ha diritto di intervento in assemblea a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica certificata con firma digitale. -----

5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio. -----

Art. 12) AMMINISTRAZIONE -----

Requisiti -----

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dal presente statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. -----

Organi e Sistemi amministrativi -----

2. L'organo amministrativo della società è costituito da un amministratore unico. -----
3. L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.. -----
4. Nella scelta degli amministratori, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. -----
5. Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. -----
6. Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. -----
7. Ai sensi del presente statuto e in conformità al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica vige il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. -----
8. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile. -----
9. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è consentita nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 (trenta) per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. -----
10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. -
11. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina o comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, essi sono rieleggibili. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altra cause venga a mancare la maggioranza del consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. -----
12. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea. -----
13. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ. -----



14. Per l'esercizio del loro mandato agli Amministratori spettano i compensi e i rimborsi spese deliberati dall'Assemblea che li nomina, nei limiti dei compensi massimi previsti dall'art. 11, comma 6, del Testo Unico 175/2016 e s.m.i.. -----

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consigliere più anziano d'età assume la carica di vicepresidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

2. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto. -----

3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'organo di controllo. -----

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente. -----

5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

7. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. -----

8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, cod. civ. l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

**Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
MEDIANTE CONSENSO SCRITTO** -----

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime. -----

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purchè non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. -----

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, indicando: -----

a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; -----

b. la data in cui si è formata la decisione; -----

c. le eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. -----

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione. -----

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori. -----

Art. 15) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il consiglio di amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto all'assemblea o al direttore eventualmente nominato. -----

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili previste dall'art. 2381, co. 2 e 3 del cod. civ., sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative a: -----

a. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; -----

b. le eventuali variazioni dello statuto dal proporre all'assemblea; -----

c. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali. -----

**Art. 16) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E
RAPPRESENTANZA SOCIALE** -----

1. L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto riservati all'Assemblea dei Soci. -----

2. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con



l'uso della firma sociale. -----

3. E' consentita l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. ---

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO - SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

1. L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico - Sindaco Unico o Revisore Legale - che ha anche funzioni di controllo legale dei conti. -----

Nomina e competenze del Sindaco -----

1. Non può essere nominato alla carica di sindaco e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. ----

2. Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il sindaco è stato sostituito. Il sindaco è rieleggibile. -----

3. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e non per decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. -----

4. Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il sindaco esercita anche il controllo contabile di cui all'art. 2409 - bis c.c. ----

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c. -----

5. La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----

6. Il sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo. -----

7. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte dell'assemblea. -----

Revisore legale dei conti -----

1. Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti. -----

2. Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. -----

3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----

4. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. -----

TITOLO III -----

BILANCIO E UTILI -----

Art. 18) BILANCIO E UTILI -----

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. -----

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centoottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

3. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro 25 (venticinque) giorni dalla medesima data. -----

4. Gli utili netti dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico Comune di Villapiana, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. -----

5. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. -----

----- TITOLO IV -----

----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----

Art. 19) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' -----

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. -----
2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone il potere ed il compenso. -----

Art. 20) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale. -----
2. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio di Cosenza. -----
3. Il Collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termine nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, c.p.c.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co. 1, c.p.c. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co., 1 cit. -----
4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale. --
5. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli articoli

34 - 36 del D. Lgs. 5/2003 cit. -----

Art. 21) DISPOSIZIONI GENERALI -----

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti. -----

COPIA CONFORME
la presente copia xerografica realizzata
con sistema elettronico composta da
8 fogli è conforme all'originale
e si rilascia per uso esclusivo
Castrovillari, li 28.3.2018
IL NOTAIO

Flavio Imotta

